

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNIELLO, PINNA, LOTTI, PATRIARCA,
VISCA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1988

Norme in materia di partecipazione dell'ANAS alla Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) e sui profili professionali e l'inquadramento nella qualifica funzionale del personale dell'Azienda

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone il conseguimento di una duplice finalità: mantenere inalterata la partecipazione azionaria dell'ANAS nella società SITAF, nonché offrire all'amministrazione dell'ANAS uno strumento giuridico che consenta la definizione dei profili professionali del personale e l'inquadramento di esso nell'ordinamento delle qualifiche funzionali istituito con legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per quanto riguarda la SITAF, l'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 12 agosto 1982, n. 531, ha autorizzato l'ANAS a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società SITAF, concessionaria della parte italiana del traforo autostradale del Fréjus e del collegamento autostradale Bardonecchia-Rivoli (To-

rino), per un valore nominale di lire 10 miliardi, pari al 40 per cento del capitale sociale di detta Società di complessive lire 25 miliardi.

Nell'aprile del 1987 la società SITAF deliberava di aumentare il proprio capitale sociale da 25 a 35 miliardi di lire mediante l'emissione di nuove azioni in opzione agli azionisti.

L'ANAS, pur interessata a mantenere inalterata la percentuale del 40 per cento della propria partecipazione nella Società, non riusciva ad esercitare il diritto di opzione entro il termine stabilito, e ciò in relazione alla necessità di trovare, con atto avente forza di legge, adeguata copertura finanziaria al relativo onere.

Per consentire all'ANAS il ripristino del 40

per cento del capitale sociale, veniva presentato successivamente un apposito emendamento alla legge finanziaria 1988 al fine di autorizzare l'ANAS alla sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale sociale da deliberarsi da parte della Società.

Tale emendamento, però, nel lungo iter della legge finanziaria 1988 non riusciva ad essere approvato.

Pertanto, ad oggi, la percentuale di partecipazione dell'ANAS risulta pari al 28,57 per cento del capitale sociale della Società.

Considerato che l'azionista Banca Popolare di Novara intende ora alienare le proprie azioni (pari all'11,98 per cento del capitale sociale), stante la necessità che venga ristabilita al più presto la misura della partecipazione dell'ANAS al capitale della SITAF voluta dal Parlamento con la citata legge n. 531, si intende far acquistare all'ANAS le predette azioni.

L'acquisto delle azioni già in possesso della Banca Popolare di Novara comporterebbe un esborso di circa lire 4.800.000.000, essendo necessario per l'ANAS entrare in possesso di ulteriori 400.000 azioni al valore nominale di lire 10.000 ciascuna e poste in vendita al prezzo di circa lire 12.000.

Nel caso in cui l'ANAS, in assenza di una immediata copertura finanziaria, non fosse in grado di poter esercitare il proprio diritto di opzione, limitato a tempi brevi, si renderebbe necessario far deliberare alla società SITAF un ulteriore aumento di capitale sociale da lire 35 miliardi a lire 41.666.670.000 da sottoscrivere integralmente dall'ANAS, affinché, con i 10 miliardi inizialmente sottoscritti, la partecipazione si elevi a lire 16.666.670.000, pari cioè al previsto 40 per cento del capitale stesso, con un esborso per l'ANAS di circa lire 6.800.000.000.

Appare opportuno ricordare che, a favore della realizzazione del collegamento Bardonecchia-Rivoli, l'ANAS ha destinato non indifferenti finanziamenti (oltre 1.000 miliardi di lire) da erogare alla società SITAF e che, pertanto, è esigenza dell'ANAS - ed interesse dello Stato - continuar ad essere l'azionista di maggioranza relativa della stessa società SITAF.

Il mantenimento della percentuale del 40

per cento nei modi suindicati non produrrebbe, comunque, onere aggiuntivo al bilancio dello Stato, potendosi all'uopo provvedere con i fondi, già assegnati all'ANAS, di cui al capitolo 709, finanziato con le somministrazioni del Tesoro di cui all'articolo 26 della legge n. 59 del 1961.

Nel provvedimento è stata indicata una spesa massima di lire 6.800.000.000.

In ordine ai profili professionali del personale dell'ANAS, va ricordato che la legge 11 luglio 1980, n. 312, ha classificato il personale civile e militare dello Stato (ivi compreso quello dell'ANAS) in otto qualifiche funzionali comprendenti ciascuna più profili professionali.

I profili professionali, la cui prima identificazione sarebbe dovuta intervenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sono stati determinati, dalla commissione di cui all'articolo 10 della legge n. 312, per il personale dei Ministeri, con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, mentre per l'ANAS doveva provvedere l'apposita commissione, istituita con l'articolo 4 della legge 4 marzo 1982, n. 65, con competenze analoghe a quelle previste per la commissione di cui al citato articolo 10 della legge n. 312.

Tale commissione, regolarmente nominata, peraltro, non ha mai potuto operare.

Nel frattempo, il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha determinato la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'articolo 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, ha inserito l'ANAS nel comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Successivamente, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, che ha recepito le norme per il rinnovo contrattuale per il triennio 1985-1987, ha previsto che entro il 31 dicembre 1987 avrebbero dovuto essere avviate e concluse le procedure per l'identificazione dei profili professionali per le aziende e le amministrazioni che ancora non vi avessero provveduto, mediante intesa tra le delegazioni di parte pubblica di cui all'articolo 6 della legge n. 93 del 1983 e le organizzazioni sindacali maggior-

mente rappresentative, con il metodo della contrattazione.

Dopo una serie di incontri, d'intesa con le organizzazioni sindacali, si è potuto procedere soltanto ora alla definizione dei vari profili professionali delle attività dell'ANAS e ad individuare le qualifiche funzionali retributive nelle quali ciascun profilo va inserito.

Essendo sorte difficoltà ed incertezze circa la procedura da seguire per recepire l'accordo sui profili - e di conseguenza sul relativo inquadramento del personale interessato - in quanto da parte dell'organo di controllo sono state sollevate perplessità sulla possibilità di adottare un provvedimento autonomo da proporre fuori dell'accordo triennale di comparto, il Governo, rappresentato dal Ministro per la funzione pubblica e da quello dei lavori pubblici, ha individuato in un emendamento, da inserire nella legge di conversione del decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 434, (proroga di funzioni dirigenziali dell'ANAS), lo strumento giuridico per risolvere il problema dei profili e del relativo inquadramento del

personale nelle qualifiche funzionali; emendamento non accettato perchè non ritenuto proponibile, in quanto trattasi di materia non omogenea.

Tutto ciò premesso, nell'intento di venire incontro alle attese del personale dell'ANAS ed alle stesse esigenze funzionali dell'Azienda, si è ritenuto di inserire nel presente disegno di legge la proposta, che ripete lo stesso contenuto normativo dell'emendamento presentato dal Governo e che prevede:

l'inquadramento per profili professionali, che dovrà avvenire, come per i ministeriali, con decorrenza dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 ai fini economici;

l'estensione al personale dell'ANAS di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, e dall'articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254, ove è prevista, per il personale dei Ministeri, l'ammissione a corsi di riqualificazione professionale per l'accesso alla qualifica funzionale superiore anche per il personale assunto successivamente al 13 luglio 1980 (data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Partecipazione azionaria
al capitale della SITAF)*

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni di nuova emissione per aumento del capitale sociale ovvero ad acquistare azioni cedute da altri soci al fine di mantenere ferma la partecipazione azionaria al capitale della Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) S.p.A. prevista dall'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 12 agosto 1982, n. 531, nella misura non superiore al 40 per cento del capitale sociale.

Art. 2.

(Profili professionali del personale dell'ANAS)

1. La definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, prevista al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene effettuata mediante intesa tra la delegazione di parte pubblica di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale. Tale intesa è recepita con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

2. Le corrispondenze fra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al comma 1, ai fini dell'inquadramento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono individuate con protocollo redatto d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. Gli inquadramenti del personale in applicazione del comma 2 decorrono ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° luglio 1978.

4. Nei confronti del personale dell'ANAS, si applicano il nono comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 4, e 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per quanto concerne l'articolo 1, in lire 6 miliardi e 800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 709 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS, mentre, per quanto attiene all'articolo 2, al relativo onere, valutato in lire 944 milioni per l'anno 1989, si provvede, quanto a lire 680 milioni, a lire 128 milioni ed a lire 136 milioni, rispettivamente, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 108 e 294 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.